
	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

## Semplificazione e razionalizzazione norme riscossione

### Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 159

<b>Oggetto</b>	La Circolare illustra le misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23.
<b>Versione</b>	V1.0 – Prima versione
<b>Decorrenza</b>	22.10.2015
<b>Destinatari</b>	Gruppo Equitalia
<b>Strutture operativamente coinvolte</b>	Tutte
<b>Emittente</b>	Divisione Riscossione
<b>Firma</b>	Antonio Scognamiglio

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


## 1 *Storicizzazione del documento*

DATA PUBBLICAZIONE	NOTE	VERSIONE
22/10/2015	Prima versione circolare	V.1.0

Nel Supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 sono stati pubblicati cinque nuovi decreti legislativi attuativi della cd. Delega fiscale (legge n. 23 del 2014).


Tra questi si segnala, per la particolare incidenza sullo svolgimento delle attività istituzionali delle società del Gruppo Equitalia il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 contenente **“Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”**. Detto decreto emanato in attuazione, in particolare, dell’art. 3, comma 1, lett a) che delegava il Governo *“in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi”* ad introdurre norme dirette ad *“attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell’attuazione e dell’accertamento relativa alla generalità dei tributi”*, si compone di 15 articoli:

- a) **Art. 1** - Sospensione legale della riscossione;
- b) **Art. 2** - Rateazione delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo e accertamento dell’Agenzia delle entrate

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

- c) **Art. 3** - Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate
- d) **Art. 4** - Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari
- e) **Art. 5** - Concentrazione della riscossione nell'accertamento
- f) **Art. 6**- Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione
- g) **Art. 7** - Rateazione imposta di successione
- h) **Art. 8** - Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
- i) **Art. 9** - Oneri di funzionamento del servizio nazionale di Riscossione
- j) **Art. 10** - Dilazione di pagamento
- k) **Art. 11** – Autotutela
- l) **Art. 12** - Sospensione dei termini per eventi eccezionali
- m) **Art. 13** - Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo
- n) **Art. 14** - Notifica a mezzo di posta elettronica certificata
- o) **Art. 15** - Disposizioni transitorie.

Si procede di seguito a illustrare il contenuto e fornire le prime indicazioni rispetto alle disposizioni che incidono in modo più diretto e rilevante sull'attività delle società del Gruppo, fermi restando gli eventuali successivi approfondimenti che si dovessero rendere necessari per l'emergere di ulteriori specifiche esigenze operative anche, eventualmente, connesse all'attuazione delle altre disposizioni di nuova introduzione.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

## Art. 1 <sup>(1)</sup> – Sospensione della riscossione

L'art. 1, in ragione dell'opportunità di modificare la disciplina della sospensione legale della riscossione, modifica talune delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che consentono al debitore di presentare all'agente della riscossione una dichiarazione, accompagnata da idonea documentazione, finalizzata ad ottenere tale sospensione.

Le novità riguardano in particolare:

- 1) il termine entro il quale il debitore può presentare la domanda di sospensione della riscossione che è stato ridotto, dagli originari novanta, a **60 giorni** ed è stato introdotto a **pena di decadenza** (comma 538);
- 2) l'elencazione della cause, indicate nel comma 538, che legittimano il debitore a chiedere la sospensione fornendo idonea documentazione dalle quali **viene espunta**

### <sup>(1)</sup> Art. 1 *Sospensione legale della riscossione*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538: 1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza entro sessanta"; 2) la lettera f) è soppressa;

b) al comma 539:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";


c) dopo il comma 539 è inserito il seguente: "539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.";

d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito,".

2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " , fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;

b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


la cd. **“clausola aperta” di inesigibilità (lettera f)**: “qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”) per evitare il possibile uso strumentale dell’istituto;

- 3) la sospensione, fino a quando l’ente creditore non comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, **del termine di duecento giorni** – decorso il quale il pignoramento perde efficacia – previsto dall’articolo 53, comma 1<sup>2</sup>, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (comma 539);
- 4) **la soppressione del termine dilatorio di sessanta giorni** previsto dal comma 539, solo “decorso” il quale l’ente creditore era tenuto a rispondere al debitore. Al riguardo, nella predetta Relazione si rappresenta non solo che, in effetti, detto termine limitava nella realtà l’operatività dell’ente creditore che potrà ora rispondere al debitore senza attendere il decorso dei predetti 60 giorni ma anche che, tenuto conto del disposto del comma 540 (che prevede l’annullamento del ruolo decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che il contribuente abbia avuto risposta), il predetto termine inizialmente previsto di 60 giorni aveva natura palesemente ordinatoria;
- 5) **l’inammissibilità della reiterazione della dichiarazione**, che non determina la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione (e, sebbene non comminato espressamente, comporta l’inammissibilità della stessa) (nuovo comma 539-bis);
- 6) **l’annullamento del ruolo che non consegue all’inerzia dell’ente creditore** in tutti i casi in cui il contribuente eccepisca motivi diversi da quelli previsti nel comma 538, nonché in presenza di:
  - a) sospensione giudiziale;
  - b) amministrativa;
  - c) sentenza non definitiva che ha annullato il credito.

<sup>(2)</sup> **DPR n. 602 del 1973 Art. 53 - Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione**

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

Comma 2 (omissis)

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

In ragione, poi, delle modifiche introdotte sono state apportate variazioni anche all'art. 49 <sup>(3)</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal quale sono state espunte le previsioni introdotte dall'art. 3 del DL n. 40 del 2010, relative alla possibilità per il debitore di dimostrare, con apposita documentazione, l'avvenuta estinzione del debito in data successiva a quella di iscrizione a ruolo.

Per effetto dell'art. 15, comma 1, le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate all'agente della riscossione successivamente alla data (22.10.2015) di entrata in vigore del decreto.

Tutto ciò premesso, avendo riguardo ai profili operativi che impegnano le società del Gruppo, tenuto conto delle istruzioni a suo tempo impartite con Direttiva n. 2 del 2013 e con Circolare C\_EQ\_SOSPENSIONE RISCOSSIONE\_39 e a parziale modifica delle medesime, si precisa quanto segue:

- a) le dichiarazioni presentate oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento o di un altro atto della riscossione e, quindi, oltre il termine fissato dalla legge a pena di decadenza, saranno comunque acquisite dall'Agente della riscossione, ma non potranno produrre gli effetti sospensivi previsti dall'articolo 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n.228.


**<sup>(3)</sup> DPR n. 602 del 1973, art. 49**

*1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.*

*1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione.*


*[1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.]*

*[1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore*

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


Conseguentemente non dovrà essere più caricata a sistema alcuna sospensione;

- b) le suddette dichiarazioni continueranno ad essere trasmesse, con le modalità attualmente in uso, entro i 10 giorni successivi alla presentazione, all'ente creditore, affinché, al pari di ogni altra semplice istanza di autotutela, i relativi contenuti possano essere valutati dall'ente stesso;
- c) entro e non oltre lo stesso termine di dieci giorni dalla presentazione delle dichiarazioni in richiamo, l'Agente della riscossione dovrà inviare ai debitori interessati, mediante posta prioritaria, ovvero a mezzo PEC, se presente nella dichiarazione o, comunque, nel caso di imprese individuali, di imprese costituite in forma societaria e di professionisti iscritti in albi o elenchi (persone fisiche censite nell'INIPEC), comunicazione dell'avvenuta trasmissione della documentazione ai rispettivi enti creditori, avendo cura di precisare che, essendo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, dell'avviso di intimazione o di uno degli atti della procedura cautelare o esecutiva, tali dichiarazioni non potranno produrre gli effetti sospensivi previsti dalla legge in presenza di dichiarazioni tempestive. Naturalmente, tali adempimenti dovranno essere adeguatamente tracciati ed occorrerà conservarne prova.
- d) le dichiarazioni presentate entro i 60 giorni previsti a pena di decadenza, che dovessero, tuttavia, contenere ancora il richiamo alla lettera f) *"qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito"* non potranno produrre gli effetti sospensivi previsti dall'articolo 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n.228. L'operativa delineata per le dichiarazioni presentate oltre il predetto termine di 60 giorni dovrà essere, pertanto, applicata anche in questo caso;

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

e) le dichiarazioni presentate per tributi oggetto di una precedente dichiarazione effettuata ai sensi della legge n.228/2012, dovranno essere considerate dichiarazioni “reiterate”, anche qualora afferiscano ad atti diversi e successivi notificati dall’agente della riscossione e non potranno produrre gli effetti sospensivi previsti dall’articolo 1, comma 538, della stessa legge. Si rimanda, pertanto, alle istruzioni sopra impartite con riguardo alla gestione delle dichiarazioni tardive.

A breve, al fine di rendere uniforme la modulistica sul territorio nazionale e facilitare gli adempimenti di competenza delle società del Gruppo, saranno resi disponibili i diversi modelli di comunicazione necessari.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

#### **Art. 4 (4) - Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari**

Il presente articolo interviene sul testo dell'art. 25 (5) del DPR n. 602 del 1973 nella parte relativa ai termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento inserendo termini specifici in relazione a fattispecie così individuate:

**(4) Art. 4 Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari.**

All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all' articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;


2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento."

**(5) DPR n. 602 del 1973, art. 25**

**1.** Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

- cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973: l'art. 3 del decreto legislativo in esame ha inserito nel DPR n. 602 del 1973 un articolo 15-ter relativo agli *"Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate"* nel quale sono contenute disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della

1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;

**c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.**

**1-bis.** In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;


c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;

2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.


1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.

Commi 2-3 (omissis)

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

rateizzazione dei debiti tributari gestita dall’Agenzia delle Entrate in fase, quindi antecedente, all’iscrizione a ruolo (cfr. d.lgs. n. 462 del 1997; d.lgs. n. 218 del 1997). Per ragioni di ordine sistematico è stata inserita, invece, nel citato art. 25 la disposizione finalizzata a stabilire il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento emessa in tali fattispecie, stabilendo detto termine nel **terzo anno successivo** a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione;


- cartelle di pagamento per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese: termine fissato al 31 dicembre del **terzo anno successivo**:
  - alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo o ne dichiara la mancata approvazione;
  - alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo;
  
- cartelle di pagamento per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: termine fissato al 31 dicembre del **terzo anno successivo**:
  - alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
ovvero
  - alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

- cartelle di pagamento per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore: termine fissato al 31 dicembre del **terzo anno successivo**:
- alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
  - alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore.

Tali disposizioni sono state inserite, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, *“al fine di scongiurare il rischio che, nelle more dell’esecuzione del concordato preventivo, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, in assenza di un’espressa previsione di legge che esclude l’operatività della decadenza di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, venga a scadenza il termine per la notificazione della cartella di pagamento relativa alle somme oggetto di certificazione dell’Ufficio non iscritte a ruolo o affidate all’Agente della riscossione”*.


*“In caso di risoluzione o di annullamento del concordato o dell’accordo o di revoca di diritto di quest’ultimo, infatti, il credito tributario dovrà essere recuperato nel suo originario ammontare – al netto degli eventuali versamenti effettuati – con le ordinarie procedure per la riscossione coattiva. Le tempistiche per il perfezionamento delle procedura e per l’esecuzione dei pagamenti (generalmente con dilazioni di lunga durata) risultano, tuttavia, incompatibili con il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento con evidente pregiudizio degli interessi erariali, tenuto conto che*

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

*l'inosservanza del suddetto termine determina, per l'Amministrazione finanziaria, la perdita del diritto di esigere il credito tributario non riscosso".*

Al fine di garantire la tempestività della notifica ed evitare che si consumi la decadenza per mancato rispetto dei termini sopra stabiliti, i flussi di carico forniti dall'Agenzia delle Entrate dovranno, pertanto, essere integrati con le informazioni necessarie. E' in corso il necessario confronto con i competenti Uffici dell'Amministrazione.

Con l'introduzione, poi, del comma 1-ter dell'art. 25 viene confermato che, se successivamente alla chiusura delle procedure di concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti, dovesse essere dichiarato il fallimento del debitore, l'agente della riscossione potrà procedere all'insinuazione al passivo, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.

	<b>Circolare</b>	C_EQ
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0

## Art. 5 (6) - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

Con l'art. 5 si interviene sul testo dell'art. 29<sup>7</sup> del DL n. 78 del 2010 che ha introdotto il cd. Avviso di accertamento esecutivo al fine di:

### <sup>(6)</sup> Art. 5. Concentrazione della riscossione nell'accertamento


1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "decorso sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso";
- b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.", è inserito il seguente periodo: "La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.";
- c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: "con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica";
- d) al comma 1, lettera e), l'ultimo periodo: "L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;" è soppresso.

### <sup>(7)</sup> DL n. 78 del 2010 - Art. 29 - Concentrazione della riscossione nell'accertamento

**comma 1.** Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

- a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
- b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi **decorso il termine utile per la proposizione del ricorso** e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorso trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata è sospesa per un

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

- eliminare la previsione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento dopo il decorso del termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto, sostituita con la previsione che attribuisce l'esecutività una volta "decorso il termine utile per la proposizione del ricorso" (art. 29, comma 1, lett. b), primo periodo);

- rimuovere la previsione della sospensione legale dell'esecuzione relativamente agli atti di accertamento divenuti definitivi, per mancata impugnazione ovvero per passaggio in giudicato, nonché alle somme derivanti da decadenza dalla rateazione. In questi casi, secondo quanto illustrato nella Relazione, "la sospensione appare priva di giustificazione sostanziale sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza interna del sistema, in

---


periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. **La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.** L'agente della riscossione, **con raccomandata semplice o posta elettronica**, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;

c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b);

d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;

e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ~~L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.~~


lett. f-h (omissis)

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

*funzione dell'interesse pubblico alla pronta e completa esazione dei tributi".*  
L'eliminazione della sospensione legale dell'esecuzione su somme definitivamente dovute dal contribuente dovrebbe consentire, peraltro, di imprimere un'accelerazione all'esazione dei crediti tributari definitivi (art. 29, comma 1, lett. b), secondo periodo). Anche in questo caso, i flussi di carico forniti dall'Agenzia delle Entrate dovranno, pertanto, essere integrati con le informazioni necessarie, allo scopo di rendere possibile l'avvio immediato, da parte dell'agente della riscossione, dell'azione di recupero.

- introdurre la possibilità che la comunicazione al contribuente di avvenuto affidamento delle somme da parte dell'ente creditore all'agente della riscossione possa essere recapitata al debitore, oltre che con raccomandata semplice, anche con posta elettronica (che, a sua volta, in assenza di specificazione, potrà essere ordinaria o certificata). Contestualmente, è stato eliminato il riferimento all'indirizzo presso cui l'agente della riscossione informa il contribuente della presa in carico delle somme, al fine di evitare che, recapitando la raccomandata allo stesso indirizzo presso il quale è stato notificato in precedenza l'avviso di accertamento esecutivo, si ponesse a rischio la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente che abbia nel frattempo cambiato domicilio (art. 29, comma 1, lett. b), ultimo periodo). La comunicazione di presa in carico dovrà, pertanto, essere inviata all'ultimo domicilio fiscale del debitore;

- eliminare la previsione di decadenza per l'esercizio dell'attività esecutiva ove non avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Al riguardo, la Relazione precisa che, *"stante l'equiparazione giuridica dell'atto esecutivo alla cartella di pagamento, la suddetta previsione non è coerente con la disciplina in materia di riscossione a seguito di cartella di pagamento che stabilisce, invece, termini di prescrizione. Il termine di decadenza per avviare l'espropriazione forzata è una inutile ed asistemica duplicazione, perché v'è già il termine di decadenza entro cui deve essere notificato l'accertamento esecutivo a presidio dell'esigenza di garantire*

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

*certezza e stabilità al rapporto tributario”.* Conseguentemente, l’azione di riscossione resterà assoggettata ai termini prescrizionali di legge.

## **Art. 9 (8)- Oneri di funzionamento del servizio nazionale di Riscossione**

### **(8) Art. 9. Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione**

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

*“Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attività effettivamente svolta.*

2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:

a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:

1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;

3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;


b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);

d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);

e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.

3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure,

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

L'articolo 9 rimodula e modifica radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione e, a tali fini, da un lato, sostituisce integralmente l'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999 (comma 1), dall'altro, delinea un regime transitorio che garantisca *"l'equilibrio gestionale del servizio nazionale della riscossione"*.

La principale novità riguarda la misura dell'onere di riscossione che, benché tuttora previsto a carico dei debitori iscritti a ruolo, è, però, significativamente ridotto passando

---

*obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.*

*4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:*

*a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;*

*b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità."*

*2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*


*3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto è emanato entro il 30 ottobre 2015.*

*4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura e secondo la ripartizione previste dall'articolo 17, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai sensi dell'articolo 10, comma 13-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, anche in considerazione dei possibili effetti sull'andamento della riscossione derivanti da eventi congiunturali, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, della funzione della riscossione, esercitata mediante le società del Gruppo Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla società Equitalia S.p.A., in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2016, a 45 milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio.*

*6. All'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13-quinquies è abrogato.*

*7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

dall'otto al sei per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora.

Per quanto riguarda i **contenuti del nuovo art. 17**, si prevede, in particolare, che:

- ✓ gli “oneri di riscossione e di esecuzione” siano commisurati ai costi per il funzionamento del servizio e, a tale fine, si stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, renda pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione (comma 1);
- ✓ la ripartizione del carico degli oneri in argomento tra il debitore e l'ente creditore sia effettuata in ragione del momento della riscossione e, a seconda delle diverse casistiche individuate, secondo quote percentuali di seguito indicate (commi 2 e 4):


**Oneri a carico del debitore:**

Se il pagamento della cartella avviene entro sessanta giorni dalla data di notifica sono posti a carico del medesimo:

1. l'uno per cento, in caso di riscossione spontanea ex art. 32 D.lgs. n.46/1999, ovvero il tre per cento in tutti gli altri casi (comma 2, lett. a), n. 1) e n. 2);
2. una quota, correlata alla notifica della cartella da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2, lett. c)).

Se il pagamento della cartella avviene dopo sessanta giorni dalla data di notifica sono posti a carico del medesimo:

3. il sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora (comma 2, lett. a), n. 3);


	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

4. le spese esecutive relative alle procedure cautelari e esecutive eventualmente attivate dall'agente della riscossione, nella misura fissata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2, lett. b))
5. una quota, correlata alla notifica della cartella da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2, lett. c));

**Oneri a carico dell'ente creditore:**

6. il tre per cento delle somme rimosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella (comma 2, lett. e))<sup>9</sup>;
7. una quota, da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di emanazione da parte dell'ente di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate. Tale quota, secondo quanto illustrato nella Relazione è prevista "a ristoro delle attività di gestione dei relativi flussi e di quelle di recupero eventualmente già avviate alla data in cui avviene lo sgravio" (comma 2, lett. d));
8. il cinquanta per cento della quota prevista al comma 2, lett. a), nn. 2) e 3) a carico del debitore, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura (comma 4, lett. a). Secondo quanto esposto al riguardo nella Relazione che accompagna il decreto, *"la previsione introdotta prende in considerazione solo le somme spettanti ad Equitalia ma non ammesse al passivo, ovvero ammesse ma non rimosse per incapienza dell'attivo, correlate ai carichi affidati ad Equitalia per il relativo recupero, correttamente insinuati al passivo della procedura, nonché ammessi e riscossi. Viceversa, restano escluse dall'ambito applicativo della disposizione in parola tutte le ipotesi di mancata ammissione al passivo della*

<sup>9</sup> Escluso il caso di riscossione spontanea ex art. 32 D.lgs. n.46/1999.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


*procedura concorsuale di tali carichi o di loro mancato incasso per causa imputabile ad Equitalia”.*

9. le quote previste al comma 2, lett. b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità (comma 4, lett. b).

✓ sia demandata ad appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione:

- 1) dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali relative agli oneri di riscossione e di esecuzione poste, rispettivamente, a carico del debitore ovvero dell’ente creditore secondo quanto specificato nel comma 2, *“anche rimodulando le quote previste dallo stesso comma 2”* per spese esecutive, notifica della cartella e degli atti di riscossione e emanazione di un provvedimento di sgravio da parte dell’ente creditore (comma 1);
- 2) della misura della quota *“denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore”*, e le tipologie di spesa oggetto di rimborso (comma 2, lett. b); della quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione (comma 2, lett. c); della quota, a carico dell’ente in caso di emanazione da parte dello stesso di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate (comma 2, lett. d).

Con riferimento all’emanazione del successivo decreto la Relazione rammenta che *“attualmente il rimborso delle spese di procedura trova regolamentazione nel DM 21 novembre 2000, che elenca, con enunciazione tassativa, le attività soggette a rimborso e la misura di tale rimborso (peraltro mai più aggiornata). Si*


	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

*tratta, tuttavia, di una elencazione non più esaustiva alla luce delle plurime modifiche normative con le quali sono state previste nuove attività a carico degli agenti della riscossione, introdotte anche quali condizioni di procedibilità, che necessitano di trovare adeguato ristoro nel nuovo decreto”.*

Il nuovo decreto, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 in esame, dovrebbe essere emanato entro il 30 ottobre 2015 e, al riguardo, la Relazione illustrativa precisa che, nelle more di tale emanazione continuerà ad applicarsi la disciplina attualmente in vigore.

- ✓ al pari della disciplina oggi vigente (attuale art.17, comma 6-bis), viene prevista l’anticipazione annuale, a carico degli enti che si sono avvalsi degli agenti della riscossione, del rimborso degli oneri di esecuzione afferenti alle posizioni debitorie provvisoriamente inesigibili (all’esito della procedura cautelare o esecutiva svolta). In tale contesto si prevede che il rimborso delle spese esecutive, maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, determina a carico dell'agente della riscossione l’obbligo della restituzione dell'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali, entro il decimo giorno successivo alla richiesta. Entro il 30 novembre di ciascun anno dovrà, invece, essere riversato l'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo la predetta erogazione, maggiorato, anche in questo caso, degli interessi legali (comma 3).


Posta tale disciplina, il comma 2 dell’art. 9, precisa che, in caso di mancata erogazione del rimborso previsto dal nuovo articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1999, appena illustrato, “resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

17, vigente alla data (22.10.2015) di entrata in vigore” del decreto in commento (v. infra). In buona sostanza, l’agente della riscossione resta autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Accanto alla nuova disciplina delineata nei quattro commi del nuovo art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, sin qui illustrati, si è ritenuto necessario individuare una **disciplina di carattere transitorio** (commi 4 e 5 dell’art. 9 del d.lgs. n. 159 del 2015 in commento) nel cui ambito si prevede che:

- ✓ analogamente, del resto, a quanto accaduto in sede di precedenti modifiche apportate in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, venga mantenuta, limitatamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2015, la vigenza della disciplina precedente in materia di aggio, nella misura e secondo la ripartizione previste dall'articolo 17, del d.lgs. n. 112 del 1999, nel testo vigente, ai sensi dell'articolo 10, comma 13-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015 (cfr. tabella sottostante);
- ✓ *“considerata la modifica del tradizionale sistema di remunerazione e al fine di assicurare la permanenza dell’equilibrio economico in fase di prima applicazione del nuovo regime, anche in considerazione dei possibili effetti sull’andamento della riscossione, derivanti da eventi congiunturali indipendenti dall’attività svolta dall’Agente della riscossione”, l’Agenzia delle entrate, entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio eroghi, per il triennio 2016-2018, alla società Equitalia Spa, in base all’andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro per l’anno 2016, a 45 milioni di euro per l’anno 2017, e a 40 milioni di euro per*

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

l'anno 2018, a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo della medesima Agenzia. Tale quota rappresenta, quindi, un meccanismo di integrazione delle ordinarie forme di remunerazione, ed è corrisposta previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all'accertamento di una contrazione dei ricavi, connessa alla riduzione dell'aggio (ora oneri di riscossione) alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato.

Al comma 6 viene, infine, disposta, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione dell'art. 10, comma 13-quinquies del D.L. n. 201 del 2011 che prevedeva l'adozione, entro il 30 settembre 2013, del decreto di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo sostituito dal comma 13-quater dello stesso articolo 10 del DL n. 201 del 2011.

## **Art. 10<sup>(10)</sup> e art. 15, commi 5-7<sup>(11)</sup> - Dilazione di pagamento**

<sup>(10)</sup> **Art. 10. Dilazione di pagamento**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.”;

2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: “1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.”;

3) al comma 3, la parola: “otto” è sostituita dalla seguente: “cinque” e la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.”;

4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.”;

5) al comma 4, dopo la parola: “dilazione” sono aggiunte le seguenti: “ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore”;


b) all'articolo 39, comma 2, le parole: “; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione” sono soppresse.

<sup>(11)</sup> **Art. 15. Disposizioni transitorie – commi 5-7**

5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.

7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-quater in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

Il decreto legislativo in commento introduce, all'articolo 10, nuove disposizioni in materia di rateazione delle somme iscritte a ruolo, modificando la disciplina contenuta nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, che viene parzialmente riformulato. L'entrata in vigore della nuova disciplina è stabilita nell'ambito del successivo art. 15.

Le modifiche all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 interessano precisamente:


- Il comma 1, il quale, integralmente riformulato, prevede che l'agente della riscossione conceda, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (con esclusione dei diritti di notifica iscritti a ruolo) fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Ciò, salvo il caso in cui la predetta richiesta abbia ad oggetto somme di importo superiore a cinquantamila euro<sup>12</sup>. In tal caso, infatti, la dilazione potrà essere concessa solo allorché il contribuente documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Le nuove disposizioni, per effetto dell'art. 15, comma 5, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data (22.10.2015) di entrata in vigore del decreto in commento.

- Il comma 1-quater, anch'esso sostituito integralmente, estende, in primo luogo, all'iscrizione del fermo di cui all'art. 86 dello stesso DPR n. 602 del 1973 la previsione, già contenuta nella precedente formulazione dello stesso comma 1-quater per l'ipoteca di cui all'articolo 77, sulla base della quale, l'agente della riscossione, ricevuta la richiesta di rateazione, può procedere all'adozione di tali misure solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta stessa, ovvero di decadenza ai sensi del

---

<sup>12</sup> Tale soglia di importo dovrà essere determinata tenendo anche conto dell'importo residuo di eventuali altri piani di rateazione in essere.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. Si dispone, inoltre, che, sempre a seguito della presentazione della richiesta in parola, **fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione,** non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e che, in caso di relativo accoglimento, solo il pagamento della prima rata determini l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Ciò, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

A fronte della riformulazione del comma 1-quater pertanto gli effetti sulle procedure cautelari ed esecutive connessi alla rateazione possono essere così complessivamente rappresentati:

	Misure cautelari (fermo e ipoteca)		Misure esecutive <sup>13</sup>	
	Già iscritte	Nuove	Già avviate	Nuove
<b>A seguito della presentazione dell'istanza</b>	Si mantengono	NO	Proseguono	NO
<b>A seguito del provvedimento di accoglimento</b>	Si mantengono	NO	Proseguono	NO
<b>A seguito del pagamento prima rata</b>	Si mantengono	NO	E' inibita la prosecuzione <sup>14</sup>	NO

<sup>13</sup> **Fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione.**

<sup>14</sup> **A condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.**


	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, le predette modifiche si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data (22.10.2015) di entrata in vigore del presente decreto.

- La lettera c) del comma 3 che, nella nuova formulazione consente, ai debitori che siano incorsi in decadenza dai piani di ammortamento (concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione), di ottenere, comunque, un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, tutte le rate del precedente piano, già scadute alla predetta data, vengano integralmente saldate. In tal caso, naturalmente, il nuovo piano di dilazione, sarà concedibile per un numero di rate non superiore a quello delle rate del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data. Resta ferma, comunque, anche in tal caso, la disciplina sopra descritta dettata dal comma 1-quater.


Le nuove disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 15, comma 5, alle dilazioni concesse a decorrere dalla data (22.10.2015) di entrata in vigore del decreto.

- il comma 3 nel quale viene rimodulato il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza, che passa dalle attuali otto a cinque rate, anche non consecutive. La ratio di tale modifica, secondo quanto esplicitato nella Relazione, è da cogliersi nell'intento di evitare che la soppressione del divieto di rateizzare nuovamente un carico dopo che si è verificata la decadenza (cfr. *supra* comma 3, lett. c)) *“favorisca un utilizzo strumentale ed elusivo dell'istituto. La presentazione dell'istanza potrebbe, infatti, essere reiterata ogni qualvolta sia stato dato avvio all'azione di recupero, per beneficiare, con il pagamento della prima rata, della revoca delle procedure medio-tempore intraprese e poi sospendere, per almeno altri otto mesi, il versamento delle somme a debito”*.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

Le nuove disposizioni si applicano, anch'esse, ai sensi dell'art. 15, comma 5, alle dilazioni concesse a decorrere dalla data (22.10.2015) di entrata in vigore del presente decreto.

- il nuovo comma 3-bis, con la cui introduzione si dispone che, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore resti autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. In tal caso, il piano di dilazione dovrà essere rimodulato tenendo conto dei tributi interessati dalla sospensione. Sono in corso di approfondimento soluzioni che consentano di individuare i piani di riferimento, per l'ipotesi in cui il debitore, pur disponendo dei RAV originari, che necessitano di attualizzazione, non prenda contatto, a tal fine, con l'agente della riscossione territorialmente competente. Ciò, salvo il caso in cui, lo stesso debitore, decida di continuare a pagare interamente le somme dovute, comprensive, pertanto, di quelle oggetto di sospensione, utilizzando i predetti RAV. Allo scadere della sospensione, il debitore potrà richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate del piano originario non versate, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.  
L'art. 15, comma 6 stabilisce che le norme del nuovo comma 3-bis, si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data (22.10.2015) di entrata in vigore del presente decreto nonché ai piani di rateazione in essere alla stessa data.
- il comma 4 nel quale, al fine di semplificare l'adempimento per i contribuenti e assicurare maggiore certezza e puntualità in ordine al pagamento delle rate, si introduce la possibilità di effettuare il pagamento delle somme rateizzate anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore. Le istruzioni per la

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

gestione operativa di tale modalità di pagamento, sono contenute in separata circolare.


Infine, con la disposizione contenuta nella lettera b) dell'art. 10 in commento, viene apportata una modifica al comma 2 dell'articolo 39<sup>15</sup> del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo la soppressione della previsione secondo la quale gli interessi relativi al periodo di sospensione della riscossione dovevano essere recuperati mediante ruolo formato dall'ufficio che aveva disposto la sospensione. Si consente, in tal modo, per ragioni di semplificazione, la riscossione di tali interessi direttamente da parte dell'agente della riscossione, analogamente a quanto avviene per gli interessi di mora. Sono in corso contatti con l'Agenzia delle entrate per valutare, di concerto con la medesima, le modalità applicative di tali interessi e l'impatto sulle procedure informatiche.

Come sopra anticipato, accanto alla modifica, più in generale, della disciplina della rateazione nell'ambito dell'art. 19, si è intervenuti anche con una norma di carattere "eccezionale" contenuta nell'art. 15, comma 7 del d.lgs. n. 159 in argomento. In tale contesto, si è previsto che *"le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione consessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del decreto possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili."*

<sup>(15)</sup> **DPR n. 602 del 1973, art. 39 (Sospensione amministrativa della riscossione)**

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.


2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


In tal caso quindi, il contribuente con apposita richiesta potrà versare in modo dilazionato, fino a un massimo di 72 rate mensili, le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione per i quali si è prodotta decadenza nel periodo intercorrente tra il 22 ottobre 2013 ed il 21 ottobre 2015, ferma restando, *“in considerazione dell’eccezionalità dell’intervento”*, la previsione di una decadenza per il mancato pagamento di sole due rate, comunque sanabile per effetto dell’applicabilità delle previsioni dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 come riformulato dal sopra illustrato art. 10.

Tutto ciò esposto, si acclude, di seguito, ad ogni buon fine, una tabella nella quale è riportato il testo dell’art. 19 del d.lgs. n. 602 del 1973 nella versione previgente ed in quella risultante dalle modifiche sopra illustrate.


<b>Art. 19 del DPR n. 602 del 1973 previgente</b>	<b>Art. 19 del DPR n. 602 del 1973 modificato</b>
<p><b>1.</b> L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.</p>	<p><b>1.</b> L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea</p>

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


	situazione di obiettiva difficoltà.
<p><b>1-bis.</b> In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.</p>	<p><b>1-bis.</b> In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.</p>
<p><b>1-ter.</b> Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</p>	<p><b>1-ter.</b> Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.</p>
<p><b>1-quater.</b> Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.</p>	<p><b>1-quater.</b> Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo</p>

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


	<p>48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p>
<p><b>1-quinquies.</b> La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:</p>	<p><b>1-quinquies.</b> La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono</p>

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


<p>a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;</p> <p>b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.</p>	<p>congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;</p> <p>b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.</p>
<p>[<b>2. Comma abrogato</b> dall'<i>art. 36, comma 2-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31</i> ]</p>	<p>[<b>2. Comma abrogato</b> dall'<i>art. 36, comma 2-bis, lett. b), D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31</i>]</p>
<p><b>3.</b> In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: <sup>(91)</sup></p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;</p>	<p><b>3.</b> In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:</p> <p>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</p> <p>b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica</p>

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

<p>c) il carico non può più essere rateizzato.</p>	<p>soluzione;</p> <p>c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater</p>
	<p><b>3-bis.</b> In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un</p>

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

	massimo di settantadue
<p><b>4.</b> Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.</p>	<p><b>4.</b> Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.</p>
<p>[<b>4-bis. Comma abrogato</b> dall'<i>art. 83, comma 23, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.</i> ]</p>	<p>[<b>4-bis. Comma abrogato</b> dall'<i>art. 83, comma 23, lett. c), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.</i> ]</p>

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

## **Art. 12 <sup>(16)</sup>- Sospensione dei termini per eventi eccezionali**

L'articolo 12 introduce disposizioni dirette a razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.


In particolare, il comma 1, prevede che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. I versamenti così sospesi, salvo diverse disposizioni, sono effettuati entro il termine - necessariamente più breve rispetto al periodo di sospensione - di 30 giorni dal termine del periodo di sospensione, per evitare un rinvio prolungato nei versamenti e tutelare le ragioni degli enti creditori. La disposizione è finalizzata a salvaguardare sia gli interessi del contribuente, che può, in tal modo, conoscere in anticipo le modalità di ripresa degli adempimenti a seguito delle sospensioni, sia gli

### **<sup>(16)</sup> Art. 12. Sospensione dei termini per eventi eccezionali**

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.


3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

interessi della pubblica amministrazione consentendo un più corretto svolgimento delle attività istituzionali.

Il secondo comma dell'art. 39, al fine di evitare che gli enti interessati, dovendo tener conto degli ordinari termini di prescrizione e decadenza, procedano, comunque, alla notifica degli atti durante il periodo di difficoltà che, inevitabilmente, consegue ad eventi eccezionali, stabilisce che detti termini, relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali (ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali) e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, siano prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Coerentemente con le predette disposizioni il comma 3, sancisce, poi, espressamente il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il predetto periodo di sospensione.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

## **Art. 14 <sup>(17)</sup> Notifica a mezzo di posta elettronica certificata**

Nel 2010 l'art. 26 del DPR n. 602 del 1973 era stato modificato al fine di prevedere che la notifica della cartella di pagamento potesse avvenire anche mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.


Il nuovo intervento normativo, nell'ottica, da un lato, del massimo efficientamento operativo e della riduzione dei costi amministrativi e, dall'altro, della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, oltre a ribadire che la notifica può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR n. 68 del 2005, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge, ha, ora, significativamente implementato l'utilizzo della PEC nell'ambito riscossione introducendo:

---

### **<sup>(17)</sup> Art. 14. Notifica a mezzo di posta elettronica certificata**

1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82."

2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma 1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	


- l'obbligatorietà, per le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché per i professionisti iscritti in albi o elenchi, di eseguire la notifica in argomento esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

A tali fini la disposizione precisa che all'agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo nonché quando la casella di posta elettronica risulti satura, si dovrà, tuttavia, procedere:

- ✓ alla notificazione mediante deposito presso la Camera di Commercio competente per territorio;
- ✓ alla pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa Camera di Commercio dandone notizia al destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.

- la facoltatività, per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta di eseguire la notifica a mezzo PEC. Ove sia effettuata una scelta in tal senso, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo espressamente dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'agente della riscossione (tale comunicazione, peraltro, dovrà avvenire all'indirizzo PEC dello stesso agente della riscossione, come risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA), istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.). In proposito, tenuto conto che sono già pervenute, da parte di taluni contribuenti, le prime richieste in tal senso, sarà fornito apposito fac-simile per riscontrare tali richieste.

	<b>Circolare</b>	C_EQ SEMPLIFICAZIONE RAZIONALIZZAZIONE NORME RISCOSSIONE 98_V1.0
	n. 98 – Decorrenza: 22 10 2015	

Allo scopo di assicurare alle Camere di Commercio tempi sufficienti a predisporre le misure organizzative necessarie per adeguarsi alle nuove disposizioni, il comma 2 prevede che le modifiche apportate all'articolo 26 del DPR n.602/1973 entrino in vigore dal 1° giugno 2016. Al riguardo, si segnala che sono già stati avviati i primi contatti con INFOCAMERE per gli approfondimenti necessari e per condividere i possibili flussi di comunicazione e, più in generale, le modalità operative. Sarà, pertanto, nostra cura tornare in argomento non appena si renderanno disponibili elementi aggiuntivi.

Si segnala, infine, che sono stati pubblicati in Openspace i seguenti modelli:

- a) Modello per la dichiarazione volta ad ottenere la sospensione legale della riscossione;
- b) Modello per la richiesta di rateizzazione relativa ai piani di rateazione interessati da decadenza nel periodo intercorrente tra il 22 ottobre 2013 ed il 21 novembre 2015.